Nel giorno 17 Febbraio 1961

tra

la "Smalteria Ghirlandina" rappresentata dal titolare Sig. RENZO BOMPANI

la F.I.M. - C.I.S.L. rappresentata dal Sig. NERI GIANCARLO

la U.I.L.M. rappresentata dal Sig. DOTTI

la F.I.O.M. - C.G.I.L. rappresentata dal Sig. ELISEO FERRARI

si è stipulato il seguente accordo:

10

I minimi contrattuali di cui al contratto nazionale 23/10/1959 sono aumentati del 5% (cinque per cento) a far data dall'1/1/1961

20

Sempre con decorrenza dal 1/1/61 è stato concesso su tutte le ore di effettiva prestazione un ulteriore aumento sulla paga base del 6% (sei per cento). Questo aumento verrà corrisposto in un'unica rata il 30 dicembre di ogni anno.

30

A tutti i turnisti che effettuano l'orario giornaliero continuato viene corrisposto un quarto d'ora di sosta, retribuito.

40

I lavoratori che verranno assunti, saranno licenziato, o si dimetteranno nel corso avranno diritto del premio di cui al punto 2 sulla paga base del conteggio delle ore lavorate.

Le Organizzazioni dei Lavoratori danno atto che con il presente accordo si intendono superate le richieste da esse a suo tempo avanzate e assicurano nel contempo che fino alla scadenza del contratto nazionale di lavoro non saranno avanzate richieste per il settore.

Letto, approvato e sottoscritto.

p. LA DIREZIONE

p. LA F.I.O.M. - C.G.I.L.

p. LA F.I.M. - C.I.S.L.

p. L'U.I.L.M.

Medena,